

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-960 del 22/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANGINI BENNE SRL con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-995 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CANGINI BENNE SRL con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/10/2017, acquisita al Prot. Unione 41676 e da Arpae al PGFC/2017/15205 del 16/10/2017, da **CANGINI BENNE SRL** nella persona di Lombardi Giancarlo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi della prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto lo stabilimento è attualmente autorizzato ai sensi dell'art. 272 comma 3 D.lgs. 152/06, il SUAP con nota del 21/11/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/17086 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Sarsina, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con la medesima nota, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 18/12/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 52236 e da Arpae al PGFC/2017/19217 del 27/12/2017;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 9341 del 13/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16601, il Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *“Vista la richiesta di richiesta di AUA, presentata dal Sig. Cangini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della ditta Cangini Benne s.r.l con sede in Via Savio 29/31– Sarsina e la relativa relazione del tecnico competente in acustica ambientale Dott. Ing. Lombardi Giancarlo ai sensi dell’art. 4 comm 2 del DPR 19.10.2011 n. 227 e dell’art. 8 della legge 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/02/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(…) Visto il parere favorevole di compatibilità urbanistico-edilizia espresso dal Settore Tecnico del Comune di Sarsina, con nota prot. 295, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/433 del 10/01/18;*

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0034518/P del 09/02/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/2354 del 09/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/2670 del 15/02/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);”

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui ai punti:
 7. “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*”;
 29. “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*”dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 23/04/2014 al SUAP del Comune di Sarsina e successivamente inoltrata in data 30/04/14 alla Provincia di Forlì-Cesena con prot. n. 45314/14;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CANGINI BENNE SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CANGINI BENNE SRL** (C.F./P.IVA 02185060403) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 29/31, per **lo stabilimento di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 34/36.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 co.3 del DLgs 152/06 e smi, adottata con D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Sarsina in data 23/04/2014. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con modifiche relative a:

- inserimento di un nuovo impianto di verniciatura di cui alle emissioni E6 ed E7 (n. 2 cabine di applicazione), E8 (forno cottura), E9 (forno appassimento) e di un locale di preparazione dei prodotti vernicianti di cui alla emissione E10;
- diminuzione dei consumi di vernici a solvente (da 9.582 kg/anno a 430 kg/anno);
- introduzione delle vernici a base acquosa per un quantitativo annuo di 57.602 kg/anno, pari a 230 kg/giorno;
- utilizzo di 1.000 kg/anno di diluente per lavaggio attrezzature;
- spostamento della posizione di alcuni punti di emissione;
- aumento dell'orario di lavoro da 8 a 16 h/giorno.

Visto che per lo stabilimento si tratta della prima istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (lo stabilimento era precedentemente autorizzato ai sensi dell'art. 272 comma 3 D.Lgs. 152/06), il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 21/11/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/17086 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sarsina;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/15494 del 20/10/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/15493 del 20/10/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Settore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Sarsina di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

La Ditta con PEC del 27/12/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/19217, ha comunicato anche la modifica inerente l'eliminazione della emissione E5 “Cabina di verniciatura”.

Con nota prot. 295, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/433 del 10/01/18, il Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha espresso parere favorevole di compatibilità urbanistico-edilizia.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0034518/P del 09/02/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/2354 del 09/02/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli alla richiesta dalla Ditta.

Con nota PGFC/2018/2670 del 15/02/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

Emissioni esistenti

E1 Saldatura manuale e robotizzata ed E2 Saldatura manuale - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 - "SALDATURA" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 1 dell'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della D.G.R. 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 "SALDATURA", dei Criteri CRIAER che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc. Relativamente alle prescrizioni, si terrà conto di quanto riportato alle lettere g) e h) del punto 4.13.20 "SALDATURA" dei Criteri CRIAER.

E3 - Cabina verniciatura - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV.

Consumo di solvente nel ciclo produttivo:

ID	COV (kg/g)	COV (kg/a)
Prodotto verniciante all'acqua	37,65	9.412
Prodotto verniciante solvente	0,90	225
Diluyente lavaggio attrezzature	4,00	1.000
totale	42,55	10.637

In base al consumo di solvente lo stabilimento ricade nell'applicazione dell'art. 275 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. La lavorazione è individuata al punto 2. "Attività di rivestimento" lettera c) "Superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno" della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) Punto 48.2 "Verniciatura manuale a spruzzo" della Parte II all'allegato I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;
- c) punto 5 dell'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" della D.G.R. 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 8 "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)" della Tabella 1 della

Parte III dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale punto, per attività con soglie di consumo di solvente <15 t/a, prevede per le emissioni convogliate un valore limite pari a 100 mg/Nmc.

E4 – Granigliatrice - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e per la determinazione del valore limite si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.11 “*DISTAFFATURA, SABBIATURA, DISTAFFATURA GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE*” dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;
- c) punto 8 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Relativamente alle prescrizioni, si terrà conto di quanto riportato alle lettere f) e g) del punto 4.13.11 “*DISTAFFATURA, SABBIATURA, DISTAFFATURA GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE*” dei Criteri CRIAER. Inoltre la ditta è esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul registro.

Emissioni nuove

E6 Cabina verniciatura 1 ed E7 Cabina verniciatura 2 - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) Punto 48.2 “*Verniciatura manuale a spruzzo*” della Parte II all'allegato I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;
- c) punto 5 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C dell'allegato 3A alla 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 8 “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)*” della Tabella 1 della Parte III dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale punto, per attività con soglie di consumo di solvente <15 t/a, prevede per le emissioni convogliate un valore limite pari a 100 mg/Nmc.

E8 Forno cottura ed E9 Appassimento - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto . 8 “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)*” della tabella 1 della Parte III dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale punto, per attività con soglie di

consumo di solvente <15 t/a, prevede per le emissioni convogliate un valore limite pari a 100 mg/Nmc.

E10 Locale preparazione vernici - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Tale attività, come indicato al comma 2 dell'art. 275 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, è da ritenersi direttamente collegata e tecnicamente connessa all'attività di rivestimento e, pertanto, per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 8 "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)" della tabella 1 della Parte III dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.. Tale punto, per attività con soglie di consumo di solvente <15 t/a, prevede per le emissioni convogliate un valore limite pari a 100 mg/Nmc.

Da una verifica delle schede di sicurezza delle vernici allegate alla istanza di AUA, è emersa la presenza di prodotti che contengono COV (naftalene e acetato di 2-metossipropile) ai quali è assegnata rispettivamente la frase di rischio H351 e H360. La ditta ha pertanto provveduto a valutare il superamento della soglia indicata ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della parte I dell'Allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 ed ha valutato il flusso di massa di tali COV. In base ai consumi massimi teorici dichiarati nell'istanza AUA per ogni materia prima, i flussi di massa dei componenti indagati si mantengono al di sotto delle rispettive soglie previste per i flussi di massa indicate ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della Parte I dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Non si applicano quindi i limiti alle concentrazioni alle emissioni, previste dai punti sopra indicati del D.Lgs. 152/06 per tali sostanze.

Infine, il gestore è tenuto al rispetto del valore limite per le emissioni diffuse di COV che è $\leq 25\%$ di input di solvente. Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, l'emissione di COV è sottoposta alle seguenti ulteriori prescrizioni.

- Il consumo massimo teorico di solvente risulta pari a 10,637 t/anno.
- L'input di solvente è pari a 10,637 t/anno di solvente acquistato.
- L'emissione diffusa autorizzabile è quindi pari al 25% di 10,637 t/anno, corrispondente a 2,659 t/anno.
- L'emissione totale annua da indicare in autorizzazione è pari a 10,637 t/anno di COV, cioè al valore del consumo massimo teorico, dal momento che il valore massimo che si può calcolare applicando il valore limite alle emissioni convogliate e il valore limite per le emissioni diffuse ($35.28 + 2.659 = 37.94$ t/anno vedi tabella sotto riportata elaborata considerando un utilizzo degli impianti per 16 ore/giorno per 250 giorni/anno) risulterebbe maggiore dello stesso consumo massimo teorico.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione e massima (mgC/Nmc)	Ore lavorate al giorno	Giorni lavorativi all'anno	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa t/a
E3	16000	100	16	250	4000	7,68
E6	25000	100	16	250	4000	12,00
E7	25000	100	16	250	4000	12,00
E8	2500	100	16	250	4000	1,20
E8	2500	100	16	250	4000	1,20
E10	2500	100	16	250	4000	1,20
totale						35,28

EMISSIONI DIFFUSE

	% diffuse	t/anno
25% input di solvente	10,637	25
		2,659

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	10,637	t/anno
---	---------------	---------------

- I consumi di tutti prodotti utilizzati di cui alla tabella riassuntiva delle materie prime ed ausiliarie sopra riportata, dovranno essere annotati su registro vidimato.
- Entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.
- Ai fini della corretta valutazione dei dati relativi al piano di gestione dei solventi, si ritiene necessario che il gestore debba installare idonei dispositivi (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, negli impianti afferenti i punti di emissione E3, E6, E7, E8, E9 e E10 da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI ET3 ed ET4 - Gli impianti termici denominati ET3 e ET4, utilizzati per la produzione di aria calda nelle fasi di appassimento e cottura, hanno una potenza termica nominale complessiva inferiore a 1 MW e, pertanto, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 co.1 del D.Lgs. 152/06 e smi, essendo ricompresi alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del citato Decreto. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI ET1 Ed ET2- Sono presenti due impianti alimentati a metano denominati ET1 e ET2 aventi, ciascuno, una potenza termica pari a 300 kW per una potenza termica nominale complessiva pari a 600 kW. Tali impianti non ricadono nel Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e non sono soggetti ad autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera in merito alle emissioni E1, E2 ed E3 esistenti e non modificate, per le quali la relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa sopra riportata prevede l'obbligo di monitoraggio periodico con frequenza annuale, ritiene che la Ditta debba effettuare un primo monitoraggio di tali emissioni entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dal momento che precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico sulla base della adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. Per le nuove emissioni E6, E7, E8, E9 ed E10 ritiene che la Ditta debba provvedere alla messa in esercizio, all'effettuazione dei tre monitoraggi previsti per la messa a regime e successivamente all'effettuazione dei monitoraggi con periodicità annuale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/10/2017 P.G.N. 41676, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

ET3 – BRUCIATORE FORNO COTTURA (350 kW, a metano)

ET4 – BRUCIATORE GRUPPO APPASSIMENTO (175 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO 300 kW a metano

EMISSIONE N. ET2 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO 300 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

2. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di produzione macchine movimentazione terra e manutenzione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA MANUALE

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: prefiltra inerte a cartone, filtro sintetico paint stop

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – GRANIGLIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E6 – CABINA DI VERNICIATURA 1

Impianto di abbattimento: prefiltra sintetico paint stop sotto griglia, filtro cartucce con filtro paint stop e filtro sintetico

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – CABINA DI VERNICIATURA 2

Impianto di abbattimento: filtro sintetico paint stop sotto griglia, filtro cartucce con filtro paint stop e filtro sintetico

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – FORNO COTTURA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – APPASSIMENTO

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – LOCALE PREPARAZIONE

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	100	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella “attività di rivestimento” di cui alla voce c) “*Superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno*” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell’allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni E3, E6, E7, E8, E9, E10**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- consumo massimo teorico di solvente pari a 10,637 ton/anno;
 - valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell’input di solvente;
 - emissione totale annua di COV < o pari a 10,637 ton/anno;
 - entro il 30 Aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena, apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi convogliati, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell’allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all’anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell’impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell’allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 11;
 - le operazioni di lavaggio delle attrezzature dovranno essere condotte all’interno delle cabine di verniciatura;

- g) **il gestore dovrà installare idonei dispositivi** (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, **negli impianti afferenti i punti di emissione E3, E6, E7, E8, E9 e E10** da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti;
- h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8, E9 ed E10 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Sarsina, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8, E9 ed E10, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8, E9 ed E10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle **emissioni E1, E2 ed E3**, esistenti e precedentemente autorizzate sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E6, E7,**

E8, E9 ed E10 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

10. Il monitoraggio periodico della **emissione E4** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovrà avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **E3, E6, E7, E8, E9 e E10**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E4**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.